



# COMUNE DI CALATABIANO

(Città Metropolitana di Catania)

ALLA PREFETTURA DI CATANIA  
*protocollo.prefct@pec.interno.it*

ALL'ISPettorato RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE  
*irfct.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it*

AL DISTACCAMENTO FORESTALE DI GIARRE  
*dgiarre.foreste@regione.sicilia.it*

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO  
*com.catania@cert.vigilfuoco.it*

AL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
*servizioc@pec.protezionecivilesicilia.it*

ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA  
*protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it*

ALL'ENTE PARCO FLUVIALE DELL'ALCANTARA  
*parcoalcantara@pec.it*

RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA  
*rfi-dpr-dtp.pa@pec.rfi.it*

ANAS - SEZIONE COMPARTIMENTALE DI CATANIA  
*anas.sicilia@postacert.stradeanas.it*

CAS - CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE  
*autostradesiciliane@posta-cas.it*

AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI  
*tct30296@pec.carabinieri.it*

AL COMANDO DI P.M.  
SEDE

AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
SEDE

AL RESPONSABILE DELL'AREA SUAP ECOLOGIA ED AMBIENTE  
SEDE

OGGETTO: Ordinanza N° 6 del 28/04/2017 PREVENZIONE DEGLI INCENDI - 1) Pulizia e mantenimento dei terreni incolti; 2) Gestione controllata della combustione in loco di piccoli cumuli di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci e potature o ripuliture; 3) Individuazione del periodo di divieto assoluto di accendere fuochi.

Per quanto di competenza, in allegato alla presente, si trasmette l'Ordinanza in oggetto.



Il Sindaco  
Dott. Giuseppe Intelisano

U  
COMUNE DI CALATABIANO  
Ufficio Protocollo  
Protocollo N. 0005423/2017 del 28/04/2017



# COMUNE DI CALATABIANO

(Città Metropolitana di Catania)

## ORDINANZA N° 6 del 28/04/2017

OGGETTO: PREVENZIONE DEGLI INCENDI - 1) Pulizia e mantenimento dei terreni incolti; 2) Gestione controllata della combustione in loco di piccoli cumuli di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci e potature o ripuliture; 3) Individuazione del periodo di divieto assoluto di accendere fuochi.

### IL SINDACO

PREMESSO che sul territorio comunale sono presenti numerose aree abbandonate, incolte ed infestate da sterpi ed arbusti, che soggiacciono al rischio dell'incendio estivo;

ATTESO, infatti, che specie nella stagione estiva si sviluppano focolai di incendi per la bruciatura dei materiali di risulta dell'agricoltura o per lo stato di incuria in cui riversano diversi fondi agricoli nei quali si riscontra la presenza di sterpaglie;

ATTESO, altresì, che il pericolo di incendi è anche esteso alle panchine e scarpate che costeggiano le vie di comunicazione per mancanza di interventi di manutenzione e che, pertanto, si estende anche ad aree aperte al pubblico uso;

RILEVATO che occorre mantenere in generale la pulizia negli spazi di ragione privata, quali vicoli chiusi, cortili, chiostrini, anditi, corridoi, passaggi, corti interne, portici, scale e cantine;

CONSIDERATO che, alla pulizia degli spazi predetti e/o dei fondi agricoli, sono tenuti solidalmente i proprietari, i conduttori e coloro che ne abbiano qualsiasi titolo;

RITENUTO dover attivare le dovute iniziative di prevenzione finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità e del patrimonio naturale;

VISTO il Decreto Legge n. 91 del 24/06/2014, art. 14, comma 8, lett. b) che inserisce una precisa disposizione nel codice ambientale all'art. 256 bis, comma 6 del Decreto Legislativo 152/2006 per precisare che non si applicano le sanzioni connesse alla gestione dei rifiuti, né quelle previste per la combustione illecita dei rifiuti abbandonati introdotti dal decreto legge sulla Terra dei Fuochi, alla combustione in loco di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e/o ripuliture in loco, consentendo la combustione in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiore a 3 metri steri per ettaro (un metro stero corrisponde a un metro cubo di materiale ligneo accatastato) nelle aree, periodi ed orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco, fatto salvo il divieto assoluto di effettuare la combustione -di tali materiali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi individuato con provvedimenti regionali;

CONSIDERATA la necessità di consentire, quanto possibile, per modalità, tempi e luoghi, la pratica dell'uso-consuetudine locale al bruciamento dei residui vegetali in orari tali da non creare eccessivi disagi per la popolazione, data la particolare orografia del territorio;

RITENUTO opportuno permettere la ripulitura delle aree agricole e forestali, consentire e disciplinare su tutto il territorio comunale la combustione del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco così come è data possibilità ai sensi del comma 6, dell'art. 256 bis, introdotto dal Decreto Legge n. 91/2014;

CONSIDERATO che a tutt'oggi la Regione Sicilia non ha ancora decretato, per l'anno 2017, lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, indicando il periodo di divieto della combustione dei residui vegetali agricoli e forestali;

VISTO il R.D. 03/03/1934 n. 383;

VISTA la legge 21/11/2000 n. 353, legge-quadro in materia di incendi boschivi e ss. mm. ed ii., resa applicabile nel territorio della Regione Sicilia dall'art. 3, comma 1-ter, della L.R. n. 16/96, comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. n. 14/2006;

VISTA la L.R. n. 16 del 16/04/96, così come modificata dalla L.R. n. 14 del 14/04/2006;

VISTO il Regolamento Comunale per l'impiego dei fuochi controllati in agricoltura, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 24/07/2008;

VISTO l'art. 108 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112;

VISTA la L. n. 225/92 e ss. mm. ed ii.;

VISTA la L.R. n. 14 del 31/08/1998 e ss. mm. ed ii.;

VISTO l'art. 185 del Decreto Legislativo 156/2006 (Testo Unico sull'Ambiente), come modificato dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 205 del 03/12/2010;

VISTO l'art. 7 bis, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, introdotto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e integrato dall'art. 1-quater, comma 5, del D.L. 31 marzo 2003, n. 50, convertito dalla legge 20 maggio 2003, n. 116;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI gli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 449 e 650 del C.P.;

VISTO il T.U. della Legge di P.S. 18.06.1931, n. 773;

VISTO il vigente regolamento sulle sanzioni amministrative;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 05/03/2013 di determinazione degli importi di pagamento con effetto liberatorio delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di regolamenti e ordinanze comunali (art. 16, co. 2, L. 24/11/1981 n. 689 e ss. mm. ed ii.);

## ORDINA

1. A tutti i proprietari e/o conduttori di aree incolte, di terreni o fondi agricoli in stato di abbandono, così come delle aree pubbliche o private, citate in premessa, ricadenti in prossimità delle zone urbane e suburbane del territorio comunale, di provvedere, **entro giorni 15 (quindici)** dalla pubblicazione della presente, alla pulizia ed al mantenimento degli stessi in condizioni tali da impedire il proliferare di erbacce, sterpaglie ed altre forme di vegetazione spontanea. Lungo i confini e lungo le aree limitrofe a strade e sentieri deve essere effettuata al pulizia delle ceppaie da rami secchi e malati.

In particolare occorre:

- provvedere alla rimozione, di erbe, arbusti e rami secchi, di ulteriori rifiuti urbani, di quant'altro possa essere veicolo di incendio;
  - realizzare fasce di terreno spigni fuoco (zona arata o comunque priva di vegetazione o materiali che possano essere inneschi di combustione) non inferiori a mt. 20 lungo i confini con strade sentieri ed edifici.
2. Dal 16 settembre al 14 giugno è consentita la combustione nel luogo di produzione dei soli residui vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture provenienti da attività agricole e forestali alle seguenti condizioni a tutela della salute e dell'ambiente:
    - Condizioni meteo favorevoli, solo nelle prime ore della giornata e, comunque, non oltre le ore 9:00 AM (l'operazione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide e comunque in assenza di vento);
    - Sospensione immediata delle attività di combustione in caso di improvviso mutamento delle condizioni atmosferiche;
    - Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco, deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
    - Il personale addetto dovrà avere a disposizione almeno un punto d'acqua, individualmente una pala, una zappa e un flabello e dovranno essere almeno n. 2 persone;
    - La combustione deve essere effettuata in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro (un metro stero corrisponde a un metro cubo di materiale ligneo accatastato), avendo cura di isolare la zona su cui bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma e il fronte del bruciamento;
    - E' vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;
    - La combustione deve essere effettuata lontana dagli edifici di terzi, ad almeno 100 metri dalle abitazioni, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili e ad una distanza non inferiore a metri 100 dalle zone boscate;
    - È consentito e preferibile, comunque, la triturazione degli scarti vegetali in loco, l'accumulo per una naturale trasformazione in compost, l'interramento totale o parziale per la stessa finalità, la raccolta e valorizzazione energetica (caldaie e centrali a biomasse, biogas, syngas);
    - Rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza.

Il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche e ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali;

3. **È fatto divieto assoluto di accendere fuochi dal 15 giugno al 15 settembre.**

È altresì vietato, in prossimità delle aree a rischio, di:

- far brillare mine;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
- fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
- bruciare stoppie materiale erbaceo e sterpaglie;
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- usare fuochi d'artificio, occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti.

## AVVISA

Che sui terreni che saranno percorsi dal fuoco e inseriti nel catasto particellare comunale graveranno prescrizioni di cui alla L. n. 353/2000:

- l'immodificabilità della destinazione dei suoli per il periodo di almeno 15 anni;
- il vincolo di inedificabilità per 10 anni;
- il divieto di procedere al rimboschimento e di avviare progetti di ingegneria ambientale con risorse finanziarie pubbliche per 5 anni;
- il divieto di caccia e pascolo per 10 anni.

## SANZIONI

Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio durante il periodo di grave pericolosità, in prossimità delle aree a rischio incendio boschivo, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della L. n. 353/2000;

Per le violazioni di cui alla presente ordinanza, entro 200 metri del perimetro urbano, sarà applicata la sanzione amministrativa di € 300,00, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 05/03/2013, adottata ai sensi dell'art. 16, co. 2, L. 24/11/1981 n. 689, come modificato dall'art. 52 del D.L.vo 24 giugno 1998, n. 213, dall'art. 231 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e dall'art. 6-bis, del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

Per le violazioni di cui alla presente ordinanza, oltre i 200 metri del perimetro urbano, sarà applicata la sanzione amministrativa da € 51,65 a € 258,23, giusta Regolamento Comunale per l'impiego dei fuochi controllati in agricoltura, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 24/07/2008.

Gli inadempimenti, oltre ad essere perseguiti civilmente per il risarcimento dei danni provocati a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili ed immobili, saranno denunciati anche penalmente ai sensi degli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 449 e 650 del C.P. per la mancata osservanza della presente ordinanza.

Gli agenti della forza pubblica presenti nel territorio, il Comando di Polizia Municipale, i servizi preposti presso l'Area Tecnica e l'Ufficio di Protezione Civile sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Si dispone, inoltre:

**DI PUBBLICARE** la presente Ordinanza all'Albo Pretorio telematico del Comune nel sito internet istituzionale del Comune di Calatabiano <http://www.comune.calatabiano.ct.it> oltre che tramite affissione di manifesti murali nel territorio comunale;

**DI TRASMETTERE** copia della presente ordinanza alla Prefettura di Catania, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile, alla Città Metropolitana di Catania, al Corpo Nazionale dei VV.FF. di Catania, all'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Catania ed al Distaccamento di Giarre, al Comando Stazione Carabinieri di Calatabiano, alla RFI Rete Ferroviaria Italiana sede di Palermo, all'ANAS Sezione Compartimentale di Catania, al CAS Consorzio per le Autostrade Siciliane sede di Messina, all'Ente Parco Fluviale dell'Alcantara, al Comando di P.M., al Responsabile dell'Area Tecnica Ecologia ed Ambiente.



IL SINDACO

Dott. Giuseppe Intelisano